



In questo numero:

1 - SEDIVA ONLINE

L'invio dello *spesometro 2012* delle farmacie

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 6 FEBBRAIO AD OGGI

06/02/2014	La prova dell'effettivo prezzo convenuto per la cessione della farmacia - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	14/02/2014	Il SEPA ha sostituito il RID (Studio Associato)
06/02/2014	Finanziamenti agevolati della Regione Lazio (franco lucidi)	17/02/2014	Gli oneri di dilazione nelle forniture di merce - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
07/02/2014	La conservazione delle fatture relative ai beni strumentali - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	18/02/2014	Le nuove retribuzioni per i domestici nel 2014 (giorgio bacigalupo)
07/02/2014	Il parcheggio riservato dinanzi alla farmacia - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	19/02/2014	La "rottamazione" delle cartelle - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
10/02/2014	La solita battitura errata sullo scontrino - <i>QUESITO</i> (roberto santori)	19/02/2014	<i>Legge del fare</i> : incentivi per l'acquisto di nuove attrezzature (Studio Associato)
11/02/2014	Le ferie del lavoratore <i>part-time</i> - <i>QUESITO</i> (marco porry)	20/02/2014	Il modello F24 "aperto" anche all'ENPAF - <i>QUESITO</i> (andrea piferi)
12/02/2014	Lo spostamento (e gli orari di apertura) del dispensario - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	20/02/2014	Rimborsi "automatizzati" per tutte le imposte (paolo liguori)
12/02/2014	Cambiano le norme del Mod. 730 (Studio Associato)	20/02/2014	San Marino esce dalla "Black List" (tullio anastasi)
13/02/2014	Sull'attività promozionale di una farmacia di prossima apertura - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	21/02/2014	L'ordinamento austriaco non piace del tutto all'Europa ma la decisione della Corte di Giustizia non può costituire un "precedente" (gustavo bacigalupo)
14/02/2014	La responsabilità per colpa del "tariffatore" - <i>QUESITO</i> (Studio Associato)		

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 - SCADENZE FINE FEBBRAIO E MARZO 2014

1 - SEDIVA ONLINE

L'invio dello *spesometro 2012* delle farmacie

Anche per rassicurare chi ha chiesto notizie al riguardo, rendiamo noto di aver provveduto per *tutte* le farmacie da noi assistite ad inviare telematicamente entro il 31 gennaio u.s. il c.d. *spesometro* relativo all'anno 2012.

Si tratta, in sostanza, dell'*elenco clienti e fornitori* riguardante i rapporti commerciali intrattenuti da ogni farmacia nel corso appunto dell'intero anno 2012, sia pure soltanto quelli che abbiano comportato una spesa o un'entrata per la farmacia superiore ad Euro 3.000 (iva esclusa).

Ed entro il 30 aprile p.v. invieremo anche lo *spesometro* per il successivo anno 2013, come previsto dalle norme vigenti.

Ma prima di tale scadenza, e cioè entro il 28 febbraio p.v., dovremo anche trasmettere, sempre telematicamente, la "*comunicazione annuale dati iva*" (non è, attenzione, la "*dichiarazione annuale dell'iva*", che è infatti il modello completo riguardante l'imposta e facente parte del mod. Unico) relativa a *tutte* le operazioni compiute nel corso dell'anno 2013 ed aventi evidentemente rilevanza ai fini dell'iva.

Sono adempimenti che spesso restano per i clienti quasi "sconosciuti" (forse anche perché inclusi nella tariffa applicata a ciascuna farmacia e perciò non evidenziati nelle nostre fatture e parcelle pro-forma, al pari del resto dell'IMU, prima ancora dell'ICI, delle visure catastali o camerali, ecc.) ma che naturalmente impegnano parecchio - in termini di lavoro e di mezzi impiegati - sia la Sediva che lo Studio Associato.

E, se una volta tanto abbiamo voluto richiamare alla Vostra attenzione alcune delle prestazioni "straordinarie" svolte per conto e/o nell'interesse delle farmacie, è anche perché non sempre può magari essere chiaro a tutti che l'incarico di tenuta della

contabilità e la connessa consulenza comportano per noi nel concreto l'assolvimento di una serie quasi incessante di oneri o adempimenti posti dalla legge a carico delle imprese e dei suoi titolari (e/o loro familiari).

Può anche darsi comunque che questo minimo di "auto pubblicità" possa contribuire a rendere sempre più saldo il rapporto con Voi.

(Sediva)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 6 FEBBRAIO AD OGGI

06/02/2014 - La prova dell'effettivo prezzo convenuto per la cessione della farmacia - *QUESITO*

Nel rogito di vendita della farmacia è stato previsto un prezzo di poco inferiore a quello convenuto nel preliminare; la differenza, secondo gli accordi, dovrebbe essermi corrisposta unitamente al prezzo della merce.

L'acquirente, però, mi sta contestando alcune irregolarità del locale e intenderebbe trattenere interamente quell'importo come risarcimento dei danni, anche se le spese da lui sostenute per l'agibilità sono state modestissime.

Posso costringerlo a pagarmi il dovuto avvalendomi della testimonianza del commercialista e del mediatore?

Il quesito spiega con chiarezza come sono andate le cose.

Del resto, quello della stipula di un certo contratto quando in realtà le parti ne vogliono uno diverso è un classico caso di simulazione c.d. *relativa*, quando, ad esempio, Tizio - in virtù di un contratto di vendita - cede in via definitiva a Caio un qualunque bene al prezzo dichiarato di 100, dopo aver però concordato con lui (verbalmente o anche, come nel Suo caso, in un preliminare di vendita in forma scritta) un corrispettivo reale di

cessione di 120. Come si vede, il primo è un contratto parzialmente *simulato*, il secondo parzialmente *dissimulato*.

E' una vicenda che ricorre tuttavia sempre meno, anche perché ormai da tempo sono stati coinvolti dal sistema di norme "anti-riciclaggio" anche avvocati, notai, commercialisti, ecc.

Secondo la Cassazione, però, la prova testimoniale in ordine all'ammontare del prezzo effettivamente convenuto non è ammissibile, almeno nei rapporti tra venditore e acquirente, mentre nei confronti di terzi le cose possono andare diversamente. In particolare, in una fondamentale decisione del 2007 le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver illustrato i contenuti dei precedenti opposti orientamenti giurisprudenziali, ha sottolineato come la soluzione del problema (probatorio) imponga di privilegiare, e quindi tutelare, l'esigenza di evitare che i rapporti giuridici provati per iscritto possano essere alterati da una prova (quella *testimoniale*, nella specie) con un grado di attendibilità sicuramente inferiore a quella *documentale*.

Perciò, conclude la sentenza, anche nell'ipotesi dell'asserita *simulazione* riguardante il prezzo di vendita vale il principio, sancito dall'art. 2722 del cod.civ., secondo cui *la prova testimoniale non è ammessa se, proprio come nel Suo caso, ha per oggetto patti aggiunti e contrari al contenuto di un documento (il contratto definitivo), quando una delle parti assuma che quei patti (il contratto preliminare) sono stati conclusi anteriormente o contemporaneamente al primo.*

Avrebbe dunque potuto semmai giovarLe una qualche intesa in forma scritta (non difficile da concepire) sul prezzo realmente convenuto *incontestabilmente successiva* alla stipula del negozio di cessione, oppure un accordo (però un po' più complicato) anche anteriore o contemporaneo a quest'ultimo, ma relativo ad un titolo di pagamento diverso dal corrispettivo di cessione.

La portata pratica di questo orientamento della Cassazione è evidentemente di grande rilievo, sia nel caso più banale e sciagurato di un rifiuto dell'acquirente a pagare la differenza pattuita, ma anche, ad esempio, quando, per l'inadempimento del venditore e/o per vizi della cosa venduta, si voglia rimettere in discussione un contratto già perfezionato e si invochi, poniamo, la restituzione del prezzo effettivamente pagato.

In queste evenienze, in definitiva, i due contratti (il *preliminare* e il *definitivo*) - da soli - possono anche non bastare.

(gustavo bacigalupo)

06/02/2014 - Finanziamenti agevolati della Regione Lazio

La Regione Lazio ha emanato un bando per finanziamenti agevolati alle piccole imprese, incluse evidentemente le farmacie, mediante *mutui chirografari* restituibili in 5 anni, ma senza alcun aggravio di interessi addirittura sul 75% dell'importo erogato.

I finanziamenti possono essere indirizzati dall'interessato sia a nuovi investimenti che a migliorare la situazione debitoria verso le banche e/o i fornitori.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno ma, attenzione come al solito, saranno soddisfatte secondo il loro ordine di presentazione.

Lo sportello telematico per l'inoltro della domanda si apre il 10 febbraio alle ore 9.00.

Il finanziamento, una volta accolta la domanda, viene operato tramite banche convenzionate con la Regione tra cui anche BNL, Unicredit, Banca Popolare di Ancona e altre.

Chi ha interesse può approfondire con noi l'argomento anche fissando un incontro a questo specifico scopo.

P.s.: i fondi messi a disposizione sono andati a ruba ed esauriti nello spazio di 1 ora dall'apertura dello "sportello".

(franco lucidi)

07/02/2014 - La conservazione delle fatture relative ai beni strumentali - QUESITO

Per la conservazione delle fatture di acquisto dei beni strumentali

della farmacia sono prescritti termini di conservazione diversi rispetto a quelli prescritti per le altre fatture?

Ribadendo quanto già osservato sull'argomento in altre circostanze, la prescrizione di cui all'art. 22, *comma 3, del D.P.R. 600/73* - per la quale tutta la documentazione di supporto alle scritture contabili (fatture, note, ricevute, estratti conto bancari, ecc.) deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta considerato (e questo, s'intende, anche oltre il *termine decennale* stabilito dall'art. 2220 del cod. civ.) - costituisce una regola generale e perciò si applica anche alle fatture di acquisto dei beni strumentali.

Bisogna tuttavia anche considerare che i beni appartenenti a questa particolare categoria - il cui utilizzo, come noto, non si esaurisce nel periodo d'imposta in cui vengono acquistati, ma si estende a tutti gli anni di "vita utile" e spesso anche oltre il periodo di ammortamento fiscale - possono restare in uso alla farmacia e generare quindi, pur se completamente ammortizzati, spese di impiego, manutenzione, ecc., in ciascuno degli anni di loro effettivo utilizzo.

Si pone dunque l'esigenza di documentare, ai fini di eventuali controlli, l'*inerenza* di queste ultime spese all'attività esercitata, perché riferibili a beni *effettivamente* acquistati per essere *effettivamente* destinati in ambito aziendale.

Di qui, ci sembra, la necessità di conservare le fatture di acquisto relative a questi beni praticamente fino a quando non si sia definito l'accertamento relativo all'anno di dismissione e quindi anche oltre l'esercizio in cui si è esaurito il suo processo di ammortamento fiscale laddove, come accennato, rimanga in uso; in altri termini, dunque, fino a quando - ed è questa la conclusione pratica che qui può interessare - non si sia definito l'accertamento relativo all'anno in cui il bene viene ad ogni effetto *estromesso* dall'attività di farmacia.

(stefano civitareale)

07/02/2014 - Il parcheggio riservato dinanzi alla farmacia - QUESITO

Siamo riusciti a ottenere la delimitazione davanti alla farmacia di un'area riservata al carico e scarico delle merci. Ho constatato, però, che spesso questi spazi sono utilizzati anche dai clienti: c'è il rischio per loro di incorrere in qualche contravvenzione stradale?

Ne abbiamo parlato anche nella [Sediva News del 24/09/2013](#), ma il congestionamento dei nostri centri abitati rende probabilmente sempre attuale questa vicenda.

Comunque, il Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) dispone testualmente (art. 7) che "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: ... e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,*" nonché... "*g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose.*"

Solo il provvedimento emesso dall'amministrazione comunale potrà quindi dirci in concreto *per quali motivi e per quanto tempo* siano state istituite aree di sosta in corrispondenza dei locali in cui sono esercitate *tutte o alcune* delle farmacie in attività nel comune.

Si può però pensare che se l'ordinanza sindacale nulla specifica con riguardo ai *motivi* della sosta, questa sia consentita - naturalmente sempre nei limiti di tempo fissati - a *chiunque* abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie (perciò, tanto per il *carico e scarico* di merci quanto per l'*acquisto di farmaci, urgenti* ma forse, perché no?, anche *non urgenti*), senza pertanto il timore di vedere irrogare contravvenzioni al mezzo parcheggiato nell'area riservata.

Se invece, come nel Suo caso, i *motivi* della destinazione al parcheggio dell'area sono stati espressamente circoscritti al *carico e scarico* della merce, parrebbe arbitrario estendere *tout court* la

sosta anche al cliente della farmacia.

Naturalmente, si può tentare di ottenere dall'amministrazione comunale un ampliamento dell'ordinanza nel senso da Lei auspicato, ma sino ad allora è verosimile che il cliente possa nei fatti rischiare anche di incappare in una contravvenzione.

(*valerio salimbeni*)

10/02/2014 - La solita battitura errata sullo scontrino - QUESITO

Prima di ricevere dal cliente il pagamento e di rilasciargli lo scontrino, ho battuto un importo maggiore (100 invece di 10 euro). Ho annullato lo scontrino errato emettendone un altro corretto.

Sul punto siamo tornati spesso, ma si tratta, ormai è certo, di un errore molto comune.

Dal quesito, tuttavia, non si comprende come si sia rimediato all'errore e quindi ne parliamo sul piano generale.

Se dunque lo scontrino è stato solo *emesso*, ma non *rilasciato* al cliente (anche se l'importo errato è stato evidentemente ormai registrato nella "memoria fiscale" dell'apparecchio), la procedura più corretta per rimediare può essere la seguente:

- annullare l'operazione errata, indicando *manualmente* sullo scontrino la dicitura "annullato - battuto 100 euro anziché 10 euro", riportandola anche sul *giornale di fondo* - se ancora cartaceo - una volta che, esauritosi, questo verrà rimosso dal misuratore;
- diminuire *manualmente* il totale dei corrispettivi indicato sullo scontrino di chiusura giornaliera dell'importo erroneamente battuto (100 euro), allegando lo scontrino errato;
- emettere al cliente - come probabilmente sarà avvenuto nel Suo caso - un nuovo scontrino fiscale con l'importo esatto (10 euro).

Ricordiamo però che, quando invece lo scontrino errato sia stato *anche rilasciato* al cliente, il titolare della farmacia, non avendo potuto questa volta ribatterne e consegnarne uno corretto, rettificherà direttamente sullo *scontrino di chiusura giornaliera* (sempre *manualmente* e anche qui riportando e firmando un promemoria di quanto accaduto) l'importo totale di quest'ultimo, deducendone naturalmente soltanto l'ammontare corrispondente all'errore (nel nostro caso pari a 90 euro).

(*roberto santori*)

11/02/2014 - Le ferie del lavoratore part-time - QUESITO

Vi chiediamo delucidazioni sulle ferie di una dipendente con contratto part-time misto di ore sedici settimanali (4 ore il lunedì, 8 ore il mercoledì, 4 ore il sabato). Come vanno conteggiate le ferie?

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori *a tempo parziale verticale* hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni lavorativi prestati nell'anno *indipendentemente* dal numero delle ore lavorate durante la giornata.

Quindi, dato che il CCNL delle farmacie per il personale in regime di *full-time* prevede - su sei giorni lavorativi - il diritto a 26 giornate di ferie, per i dipendenti che adottano il *part-time* verticale il calcolo delle ferie dovrebbe essere effettuato secondo la seguente proporzione:

giorni di ferie annuali : giorni lavorativi full-time = X : giorni lavorativi part-time e dunque $26 : 6 = X : 3$, dove *X* rappresenta i giorni di ferie da riconoscere al lavoratore *part-time* che nel caso prospettato corrisponde a 13.

Quanto al valore monetario da attribuire alle 13 giornate, queste dovranno essere riproporzionate in base alla retribuzione percepita dal lavoratore *part-time*, e perciò si avrà questa situazione:

1) Lavoratore *full-time* con retribuzione pari ad euro 1.400 mensili
Euro 1400 : 26 giorni di ferie = 53,85 euro (valore del singolo

giorno di ferie)

2) Lavoratore *part-time* con retribuzione pari ad euro 700 mensili
Euro 700 : 13 giorni di ferie = 53.85 euro (valore del singolo giorno di ferie)

In conclusione, il lavoratore *part-time* al 50 per cento avrà un importo annuale a titolo di ferie pari ad euro 700 rispetto ai 1400 di quello *full-time*.

(*marco porry*)

12/02/2014 - Lo spostamento (e gli orari di apertura) del dispensario - QUESITO

Vorremmo trasferire il dispensario farmaceutico attualmente ospitato nella casa comunale e spostarlo in un locale non lontano per non avere vincoli di orari.

Quale è l'iter da seguire?

Trasferire il dispensario nell'ambito della frazione non dovrebbe rivelarsi complicato e se ne occupa ragionevolmente - a istanza, come è ovvio, del titolare della farmacia affidataria - la stessa amministrazione che ha conferito in gestione il presidio.

Il solo vincolo da rispettare è quello della sua ubicazione appunto all'interno della frazione, mentre la distanza legale non è evidentemente un problema qui sussistente.

Quanto agli orari da osservare, non dipendono certo dall'ubicazione e inoltre, pur quando il Sindaco e/o la Asl abbiano fissato un orario obbligatorio anche per il dispensario (per lo più "a incastro" con quello posto a carico dell'esercizio affidatario), si tratterebbe comunque - esattamente com'è per le farmacie - di un orario bensì inudibile, ma *minimo*, quindi liberamente ampliabile da parte dell'interessato.

Laddove infatti si ritenga, come noi riteniamo, tale disposizione estensibile anche al dispensario, varrebbe anche in tal caso la liberalizzazione assoluta prevista nel comma 8 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia, oppure, se si preferisce, quella da tempo sancita in via generale per gli altri esercizi commerciali.

(*gustavo bacigalupo*)

12/02/2014 - Cambiano le norme del Mod. 730

Il Mod. 730, come è noto, consente il recupero immediato dei crediti d'imposta per i lavoratori dipendenti o pensionati.

Sinora, però, era necessario che il rapporto di lavoro fosse ancora in essere nel luglio dell'anno in cui si presentava il 730, perché il rimborso veniva operato tramite datore di lavoro.

Da quest'anno, invece, anche chi ha perso il lavoro può presentare il Mod. 730 e avere immediatamente dall'Agenzia delle Entrate il rimborso, senza quindi l'intermediazione del datore di lavoro.

Saranno inoltre rimborsati direttamente dall'Amministrazione finanziaria, e non più dal datore di lavoro, i crediti superiori ad € 4.000.

(*Studio Associato*)

13/02/2014 - Sull'attività promozionale di una farmacia di prossima apertura - QUESITO

Tra un mese dovrei inaugurare la nuova farmacia e avrei pensato di organizzare un'attività promozionale limitata nel tempo (per circa 10 giorni), ma prima di procedere con la stampa dei volantini, vorrei sapere se posso inserire oltre all'annuncio dell'apertura della farmacia anche la promozione dei seguenti prodotti con una forte scontistica: Bronchenolo sciroppo adulti, Voltaren emulgel 1% da 60 gr, Prolife 10 forte, Epid spray barriera, Eucerin ph 5 crema, Eucerin olio detergente doccia.

Il prezzo di vendita di questi prodotti non sarà comunque inferiore a quello di costo.

Da quel che si rileva leggendo il quesito, il messaggio promozionale contenuto nel "volantino" non riguarderebbe dunque soltanto la prossima apertura della nuova farmacia e magari la presentazione dei servizi che offre, o dei reparti di cui è composta, ma la pubblicità di *specifici prodotti, medicinali e non* (anche soltanto mediante la proposta di una robusta scontistica

che li riguarderebbe), secondo una logica prettamente commerciale, diciamo “da supermercato” (*absit inuria...*).

Ora, se da un lato, per l’art. 11, comma 8, del d.l. 24/01/2012 n. 1 convertito in l. 24/03/2012 (c.d. “*Salva Italia*”), “*Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela*”, vale pur sempre il principio introdotto dall’art. 5, comma 2, del c.d. “*decreto Bersani*”, per il quale “*Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci*” [la sottolineatura è nostra], come Lei ha giustamente rilevato.

Ma questo non costituisce l’unico limite, perché bisogna fare i conti anche con le specifiche disposizioni in materia di pubblicità sul farmaco contenute negli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 219/06 (*Codice comunitario dei farmaci per uso umano*).

Sotto questo profilo - a parte il divieto assoluto di pubblicità per i farmaci che possono essere forniti solo dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti, di cui all’art. 115 - particolare attenzione va posta alle prescrizioni di contenuto *minimo* della pubblicità presso il pubblico, che contemplano: la chiara *identificazione* del prodotto come medicinale (art. 116 lett. a); l’obbligo di fornire le *informazioni indispensabili per un suo uso corretto* (art. 116 lett. b n. 2); la presenza nel messaggio pubblicitario dell’invito al consumatore in forma esplicita *ad una informazione corretta sull’uso del farmaco prima dell’uso stesso* attraverso la lettura del foglio illustrativo e/o della confezione (art. 116 lett. b n. 3); nonché - ultima ma non meno importante - la prescrizione che vieta *la presenza di qualsivoglia elemento nel messaggio pubblicitario tale da indurre il consumatore ad assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad altro prodotto di consumo* (art. 117 lett. g) (e per generare “confusione” basterebbe, ci pare, la compresenza nel messaggio pubblicitario di prodotti medicinali e non...).

Dobbiamo per di più anche considerare gli ostacoli che può frapporre la deontologia professionale.

Infatti, secondo il Vs. *Codice* attualmente in vigore (art. 20, 4° comma), “*la pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini*” e inoltre (art. 20, 5° comma) “*è conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati*” [la sottolineatura è sempre nostra].

In sostanza, come probabilmente Lei sa meglio di noi, il farmacista, finanche quando “tratti” prodotti non medicinali, non deve anteporre gli interessi commerciali, e questo, notoriamente, al fine primario della tutela della salute del cittadino che informa tutta la sua attività.

In definitiva, se deontologicamente è lecito promuovere nel rispetto dei richiamati *principi* - e quindi più con spirito *informativo* che *pubblicitario*, almeno per come comunemente si intende l’espressione - sconti e/o altre iniziative commerciali, è molto meno lecito, evidentemente, “pubblicizzare” singole specialità medicinali.

Da questo quadro d’insieme, pur tracciato con la necessaria sintesi del caso, emerge insomma che, se la promozione della farmacia nel suo complesso (dei reparti di cui è costituita, ad esempio: *omeopatia e veterinaria*, ovvero dei servizi che offre, ad esempio: *autoanalisi, test della pelle e/o del capello ecc.*), o anche l’informativa di sconti e/o campagne promozionali su questa o quella categoria di prodotti, possono, se operate nel rispetto dei principi deontologici ricordati, rivelarsi in fin dei conti legittime e pienamente ammissibili, di contro i messaggi promozionali riguardanti specifici prodotti medicinali (anche se formulati nella forma di una semplice proposta di sconto) - specie se “veicolati”

da o con modalità tipicamente commerciali (“da supermercato” per l’appunto) - correrebbero il serio rischio di violare non solo le norme deontologiche appena richiamate ma le stesse disposizioni legislative in materia di pubblicità del medicinale, tenuto anche conto che tutte le precauzioni cui si è accennato, prescritte dal Codice comunitario per i messaggi pubblicitari riguardanti farmaci, difficilmente potrebbero nel concreto essere adottate nello spazio ben ridotto di un “volantino”.

(stefano civitareale)

14/02/2014 - La responsabilità per colpa del “tariffatore” - **QUESITO**

Vorrei sapere se la ditta che fa la tariffazione/controllo ricette, risponde degli errori commessi.

Il rapporto che lega la farmacia alla struttura commerciale o professionale che si occupa della tariffazione e del controllo delle ricette è un ordinario contratto a prestazioni corrispettive, costituite - da parte della struttura - dall’erogazione di un servizio e - da parte della farmacia - dal pagamento evidentemente di un compenso.

Non vi è però alcun obbligo di stipulare il contratto per iscritto, perché si tratta di un rapporto che non rientra tra quelli per i quali è necessaria a pena di nullità o annullabilità o inefficacia la forma scritta e può perciò rivelarsi sufficiente il comportamento dei contraenti per corroborare la sussistenza e la natura del negozio giuridico effettivamente voluto dalle parti.

Naturalmente, nell’ipotesi in cui il soggetto erogatore del servizio abbia procurato alla farmacia un danno ad esso ascrivibile (anche semplicemente per imprudenza, negligenza o imperizia, cioè per mera *colpa*), la struttura ne risponderà secondo i principi codicistici, quindi corrispondentemente al pregiudizio patrimoniale derivatone anche indirettamente alla farmacia.

(Studio Associato)

14/02/2014 - Il SEPA ha sostituito il RID

Dal 1 febbraio u.s. il RID è stato soppresso e nei fatti introdotto in suo luogo il “sistema SEPA”.

In sintesi, con il RID il cliente incaricava la propria banca di pagare a un determinato soggetto importi determinati, mentre ora con il SEPA egli dà mandato direttamente al beneficiario della somma di addebitare l’importo stesso sul proprio conto mediante l’IBAN.

Sul piano pratico cambia ben poco, e infatti chi ha sottoscritto a suo tempo un RID non deve oggi effettuare alcuna operazione perché la “sostituzione” avviene sostanzialmente in automatico. Le banche forniranno comunque la nuova modulistica per i rapporti formalizzati d’ora in poi.

(Studio Associato)

17/02/2014 - Gli oneri di dilazione nelle forniture di merce - **QUESITO**

In un recente incontro organizzato presso la nostra Federfarma provinciale avete evidenziato l’importanza degli oneri di dilazione con i fornitori come fattore fondamentale nel contenimento dei costi della farmacia in questo periodo di difficoltà economica, ricordando di prestare attenzione particolare al valore annuo che si aggira, nella generalità dei casi, intorno al 6%.

Inoltre alcuni grossisti applicano tali oneri di dilazione anche nei primi 30 giorni, facendo firmare, ai propri clienti, una deroga al D.Lvo 192/2012, che, se non vado errato, prevede l’assenza di oneri per i pagamenti entro i 30 giorni.

Considerando che la mia farmacia è servita da due fornitori che applicano le seguenti condizioni:

- *Fornitore A: sconto fascia A e C 32,50% con pagamento oneri di dilazione anche nei primi 30 giorni (andando in deroga alla sopra menzionata normativa);*
- *Fornitore B: sconto 31,50% senza pagamento di oneri di dilazione nei primi trenta giorni;*

quale delle due risulta più conveniente anche in considerazione degli sgravi fiscali applicabili agli oneri di dilazione?

Il D.lgs. n. 231/2002, recentemente modificato dal D.lgs. 192/2012, prevede l'applicazione degli *interessi di mora* in caso di ritardo nel pagamento delle forniture alle scadenze pattuite.

Secondo l'art. 4, gli *interessi di mora* decorrono dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura o della merce, qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura e sempreché, come noto, le parti non pattuiscano un termine più lungo che però - se superiore ai sessanta giorni (ammissibile peraltro solo se non gravemente iniquo per il creditore) - deve comunque essere espressamente pattuito e provato per iscritto.

Ma gli interessi di mora, di cui si occupa il provvedimento richiamato, sono cosa ben diversa dagli *interessi per dilazione di pagamento*, che, a differenza dai primi, possono essere liberamente concordati tra le parti anche per scadenze superiori ai trenta giorni (come in effetti accade nella comune pratica commerciale).

Chiarito questo, tra le due proposte commerciali da Lei indicate è preferibile senza grandi incertezze, per una dilazione di 30 giorni, la soluzione proposta dal "Fornitore A".

Ipotizzando infatti un tasso di interesse annuo del 6% praticato dal fornitore, corrispondente allo 0,5% mensile, il margine nella prima proposta scenderebbe dal 32,50% al 32% restando comunque superiore al 31,5% indicato nella soluzione "B", il quale invece, intuitibilmente, diverrebbe più conveniente - sempre facendo riferimento ad un tasso di interesse annuo del 6% - soltanto per dilazioni di pagamento superiori ai 60 giorni.

Infine, quanto al vantaggio fiscale da Lei richiamato, è bene ricordare che la minor tassazione derivante dalla deduzione di un qualsiasi costo, e quindi anche degli oneri di dilazione, è sempre di gran lunga inferiore al costo stesso e pertanto la decisione del sostenimento di un onere o meno deve essere dettata dalla sua reale necessità e non certo dal correlato risparmio fiscale.

(stefano civitareale)

18/02/2014 - Le nuove retribuzioni per i domestici nel 2014

Anche quest'anno, quindi con decorrenza 1/1/2014, sono stati aggiornati i "minimi" contrattuali delle retribuzioni dei collaboratori domestici, distintamente - come sempre - per ciascuno degli otto livelli previsti dal CCNL di categoria.

Senonché sembrano tuttora numerosi i dubbi circa il corretto inquadramento contrattuale dei collaboratori, ed è perciò opportuno ricordare rapidamente per ciascun livello, oltre alla nuova retribuzione, anche le relative corrispondenti prestazioni di lavoro.

Dunque, il *Livello A* riguarda i collaboratori familiari generici (lavoratore domestico "polifunzionale" con esperienza non superiore ad un anno, l'addetto alle pulizie, l'addetto alla lavanderia, ecc...), che hanno ora diritto ad una retribuzione minima di € 614,86 al mese in caso di *convivenza*, o - in tutti gli altri casi - di € 4,47 (a fronte del precedente € 4,41 del 2013) per ogni ora di lavoro.

Il *Livello A Super* (babysitter, ad esempio) prevede il nuovo minimo di € 726,66 mensili (se conviventi), ovvero, negli altri casi, di € 5,27 per ogni ora.

Nel *Livello B* sono inquadrati i lavoratori "polifunzionali" con esperienza superiore ad un anno (la classica *colf* che si occupa di tutte le incombenze familiari di un'abitazione), ovvero altre specifiche mansioni di natura esecutiva (come la custodia, il giardinaggio, ecc.), e per loro la retribuzione minima ammonta dall'1/01/2014 ad € 782,55 mensili (se conviventi e con orario settimanale di 54 ore) o ad € 558,97 (se conviventi part-time, cioè fino a 30 ore settimanali) oppure, negli altri casi, di € 5,59 per ogni ora.

Il *Livello B Super* (assistente a persone *autosufficienti*) contempla un minimo di € 838,45 (se conviventi e con orario settimanale di

54 ore) o ad € 586,91 (se conviventi part-time, cioè fino a 30 ore settimanali) oppure, negli altri casi, di € 5,93 per ogni ora.

Il *Livello C* riguarda i lavoratori con particolari capacità professionali (ad esempio, il cuoco), cui spetta una paga minima mensile di € 894,36 (se convivente fino a 54 ore) o di € 648,39 (se convivente part-time) oppure, negli altri casi, di € 6,26 orari.

Il *Livello C Super* (assistente a persone *non autosufficienti* senza diploma professionale, come è - nella gran parte dei casi - la c.d. *badante*) prevede una retribuzione minima mensile di € 950,25 (conviventi, ma qui senza distinzione di orario) o di € 6,58 per ogni ora.

Nel *Livello D* vanno inquadrati i lavoratori in possesso di specifico diploma relativo alla propria mansione (il maggiordomo, la governante, il capocuoco), che hanno diritto nel 2014 ad un minimo mensile di € 1.117,93 (conviventi), o di € 7,60 per ogni ora di lavoro.

Il *Livello D Super* (assistenti a persone *non autosufficienti* in possesso di diploma professionale, e siamo pertanto sempre nel campo delle *badanti*, ma questa volta "formate", cioè specializzate) prevede una retribuzione minima mensile di € 1.173,83 (conviventi) e di € 7,93 per ogni ora.

Come tutti gli anni, inoltre, anche nel 2014 è stata elevata altresì l'*indennità notturna*, che infatti ammonta ora ad € 964,22 (per l'assistenza notturna a persone *autosufficienti*: *Livello B Super*), ad € 1.092,78 (per l'assistenza notturna a persone *non autosufficienti*: *Livello C Super*) e ad € 1.349,92 (se l'assistenza in quest'ultimo caso è prestata da *badante* "formata": *Livello D Super*).

Quando però l'assistenza notturna si sostanzia in una mera presenza nella fascia oraria 21-08, la retribuzione minima mensile è di € 645,61.

Quanto poi all'*indennità per vitto e alloggio*, dal 1° gennaio 2014 il "valore" di un *pasto* (che spetta soltanto al lavoratore convivente ovvero a chi effettui più di 6 ore giornaliere) è salito ad € 1,88 (che naturalmente si raddoppia se i pasti giornalieri sono due), mentre il valore dell'"*alloggio*", spettante al solo lavoratore convivente, è salito ad € 5,39; ambedue le indennità, come noto, si conteggiano anche ai fini della 13ª mensilità, del TFR e delle ferie non godute, facendo così lievitare la retribuzione effettiva di un collaboratore domestico convivente.

Infine, anche l'ammontare dei contributi previdenziali è stato elevato, e varia in funzione della retribuzione oraria.

(giorgio bacigalupo)

19/02/2014 - La "rottamazione" delle cartelle - QUESITO

Come possiamo avvalerci della possibilità di pagare le cartelle esattoriali scadute con un certo sconto, liquidando però il tutto entro il 28 febbraio? E di che si tratta esattamente?

È la c.d. "rottamazione delle cartelle" introdotta dalla Legge di Stabilità 2014.

Parliamo in sostanza di una "sanatoria" che permette soprattutto lo stralcio degli interessi dovuti sia per ritardata iscrizione a ruolo che di mora, mentre le restanti somme restano da pagare per intero.

Inoltre, attenzione, non è applicabile per tutte le iscrizioni a ruolo (ne sono infatti fuori, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali ma anche i tributi locali se la riscossione non è stata affidata ad Equitalia...) e infine contempla, tassativamente, il pagamento in un'unica soluzione appunto entro il 28 febbraio p.v. Risulta quindi abbastanza contenuta l'area di convenienza della "sanatoria", e questo sia per l'esiguità dello sconto concesso che per l'impossibilità di rateizzare le somme dovute.

Qualche vantaggio in più si può conseguire quando le pendenze siano risalenti nel tempo e per le quali dunque la quota interessi si riveli molto consistente, anche se pure in tal caso - ancor più in questo periodo - l'impossibilità di rateizzare potrebbe sul piano pratico costituire un ostacolo talora insormontabile.

(franco lucidi)

19/02/2014 - **Legge del fare: incentivi per l'acquisto di nuove attrezzature**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente stabilito il contenuto specifico delle agevolazioni a favore delle imprese che acquistano *attrezzature nuove* anche mediante leasing.

Si tratta in particolare di un *contributo in conto interessi* in ordine ai prestiti concessi da banche - convenzionate con la *Cassa depositi e prestiti* - di durata non superiore a cinque anni e al tasso di interesse del 2,75%.

Ad esempio, se la banca convenzionata con la Cdp concede un prestito del 5,75% alla farmacia richiedente, questo tasso può essere ridotto al 2,75% grazie a un finanziamento al 3% operato dalla Cdp a favore dell'istituto convenzionato.

È quindi opportuno che la farmacia, se ne ha interesse, contatti al più presto il proprio istituto bancario (quello con cui normalmente si "lavora", ma può andar bene qualsiasi altra banca di fiducia) per verificare appunto se sia o meno convenzionato con la Cassa depositi e prestiti.

(Studio Associato)

20/02/2014 - **Il modello F24 "aperto" anche all'ENPAF - QUESITO**

Avete scritto qualche tempo fa, se non ricordo male, che anche la liquidazione dei contributi all'Enpaf avrebbe potuto essere effettuata mediante mod. F24.

Con un decreto ministeriale del 10 gennaio scorso, l'istituto della compensazione tramite modello F24 è stato per l'appunto esteso anche ai contributi dovuti all'ENPAF.

E infatti, con l'inserimento nel modello sarà possibile per tutti gli iscritti utilizzare, ad esempio, un credito iva o un credito Irpef per pagare le somme dovute.

Inoltre, sempre per effetto di questa novità, sarà possibile pagare i contributi *telematicamente* mediante *Entratel*, *Fisconline* o *Home banking*.

È una comodità in più, come si vede.

(andrea piferi)

20/02/2014 - **Rimborsi "automatizzati" per tutte le imposte.**

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 7 febbraio (n. 2014/18173) ha esteso il sistema automatizzato di rimborsi, finora previsto soltanto per le somme risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi, *anche alle altre tasse ed imposte, dirette ed indirette.*

Sino a qualche giorno fa, infatti, in assenza di disposizioni normative *ad hoc* i rimborsi che non discendevano direttamente dalla liquidazione delle imposte conseguenti al mod. Unico venivano concessi dagli uffici fiscali utilizzando i fondi di bilancio, ma questo determinava intuibili ritardi nei pagamenti, anche per la solita scarsa disponibilità dei fondi stessi.

Si può quindi pensare che l'estensione della procedura automatizzata a *tutti* i rimborsi fiscali (come ci pare di capire dalla lettura del provvedimento) riduca finalmente i tempi di attesa.

(paolo liguori)

20/02/2014 - **San Marino esce dalla "Black List"**

La Repubblica di San Marino verrà depennata dall'elenco dei Paesi "a fiscalità privilegiata".

La decisione ha preso essenzialmente le mosse dalla ratifica, avvenuta il 3 ottobre scorso, della Convenzione conclusasi con l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

Determinante è stato anche il passo in avanti che la Repubblica del Titano ha impresso al proprio sistema tributario in termini di efficienza e trasparenza.

E' lecito perciò attendersi, in futuro, che lo scambio di informazioni tra i due Paesi, sempre ai fini della lotta alle frodi fiscali e all'evasione, sia sempre più intenso.

(tullio anastasi)

21/02/2014 - **L'ordinamento austriaco non piace del tutto all'Europa ma la decisione della Corte di Giustizia non può costituire un "precedente"**

Alla sentenza della Corte europea n. C-367/12 del 13/02/2014, resa nota ai farmacisti dagli organi di stampa della categoria, dedichiamo appena qualche riga di commento, soltanto per sgombrare il terreno da qualunque perplessità su quelle che potranno rivelarsi le future decisioni dei giudici lussemburghesi, che da qualche parte - sulla base proprio di questa decisione - si teme infatti possano aver avviato una nuova giurisprudenza su alcuni sistemi di organizzazione del servizio farmaceutico prescelti da Stati aderenti alla UE.

In verità, l'assetto austriaco, secondo la sentenza, è bensì incompatibile in particolare con la libertà di stabilimento sancita nel TFUE, ma solo nella parte in cui non permette minimamente (come invece permette, per guardare in casa nostra, l'art. 104 TU.San.) di far fronte - prescindendo anche da qualsiasi dato demografico - alle esigenze di assistenza farmaceutica degli abitanti di una zona dettate da specifiche situazioni locali.

Non per caso, del resto, l'art. 104, è una disposizione irrinunciabile perché in realtà di "chiusura" di un sistema come quello italiano, come è vero che, più o meno nello stesso testo, resiste impavidamente a ogni riforma ormai da 80 anni.

L'ordinamento settoriale dell'Austria, invece, è privo di una misura come il nostro *critério topografico*, e questo, secondo la Corte, lo rende in conflitto con la normativa comunitaria dato che, sotto lo specifico profilo considerato, comprime appunto - ma non giustificatamente - la libertà di stabilimento del cittadino europeo.

E' però una decisione che non può essere di per sé indizio di un nuovo orientamento della Corte di Lussemburgo ed è anzi a ben vedere coerente con altre sue pronunce in materia (in particolare con quella sulle Asturie) che infatti avevano già lasciato intendere che la posizione dei giudici europei fosse in sostanza critica (sempre con riguardo segnatamente all'art. 49 del TFUE) verso le disposizioni nazionali che si presentino come impeditive o comunque di eccessivo ostacolo - per ragioni dipendenti dal dato della popolazione e/o dalla distanza minima - all'apertura di farmacie in certe zone magari modeste sul piano demografico.

Anche per questo aspetto, dunque, il nostro è un sistema perfettamente al riparo - sempre guardando alla giurisprudenza europea di oggi - da autentiche censure, tanto più che all'art. 104 (che, non dimentichiamolo, il Consiglio di Stato, con una ordinanza tra le peggiori che il sottoscritto ricordi, aveva tentato inutilmente tempo fa di sottoporre proprio al giudizio della Corte di Giustizia...) si è recentemente aggiunto nella stessa direzione anche l'art. 11 del DL Cresci Italia, che ha infatti imposto alle amministrazioni comunali di tenere anche conto, nell'organizzazione delle farmacie sul territorio, "*dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*".

Almeno al momento, dunque, sul fronte europeo la normativa nazionale non sembra correre alcun pericolo.

(gustavo bacigalupo)

3 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ ***L'ordinamento austriaco non piace del tutto all'Europa ma la decisione della Corte di giustizia non può costituire un "precedente"***

Corte europea di giustizia - sent. 13/02/2014 n. C-367/12

V. sopra *Sediva news* 21/02/2014.

➤ ***Illegittime le tariffe per la registrazione semplificata degli omeopatici***

Tar Lazio - sent. 05/02/2014, n. 1412/2014

È stato accolto il ricorso proposto da Omeoimprese (l'associazione delle imprese omeopatiche) e da Boiron contro il c.d. *decreto Balduzzi* (DL 158/2012), disponendo l'illegittimità dell'aumento

estremamente elevato degli importi dovuti per la registrazione semplificata dei medicinali omeopatici e il loro rinnovo. Gli stessi giudici, di contro, hanno riconosciuto regolari le tariffe per gli omeopatici di nuova registrazione stabilite dal *decreto cit.*

➤ ***L'illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 12/02/2014, n. 3165

La Suprema Corte ha ritenuto ingiustificata la segnalazione della banca alla *Centrale Rischi* dopo l'accettazione del piano di rientro del debito da parte del cliente, perché l'istituto di credito è tenuto a valutare la situazione economico-finanziaria dell'impresa prima di procedere alla segnalazione. E' una decisione molto importante, specie di questi tempi.

➤ ***Se l'immobile riconsegnato a fine locazione presenta dei danni***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 05/02/2014, n. 2619

E' onere del conduttore denunciare subito al locatore, una volta entrato nell'immobile locato, eventuali vizi riscontrati (ad esempio, causati da un precedente conduttore). In caso contrario resta a suo carico l'onere di provare, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 cod. civ., la propria estraneità ai danni esistenti nell'immobile all'atto della sua riconsegna.

➤ ***La rateazione del debito concesso da Equitalia non salva dal fallimento***

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 31/01/2014, n. 2174

L'azienda fallisce anche se Equitalia ha concesso la rateizzazione del debito (ex art. 19 del D.P.R. 602/73) non può equivalere ad una transazione.

➤ ***Il can che abbaia... non disturba (!)***

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 12/02/2014, n. 6685

Il padrone del cane che abbaia notte e giorno, recando disturbo soltanto ad uno dei vicini e non ad una generalità di persone, non incorre nel reato contravvenzionale, previsto dal cod. pen., di disturbo delle occupazioni o del riposo degli altri.

➤ ***Le conseguenze del tardivo invio dei mod. Dm 10***

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – ord. 12/02/2014, n. 3187

Il tardivo invio dei modelli Dm 10 costituisce mera omissione e non la più grave evasione contributiva che può essere eccitata solo quando l'Inps provi un intento fraudolento del datore di lavoro.

➤ ***Il "bonus assunzioni" spetta anche nel caso di parentela tra il datore di lavoro ed il dipendente***

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 12/02/2014, n. 3120

I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che gli incentivi all'occupazione ex art. 7 della L. 388/2000 – il c.d. "bonus assunzioni" – scattano anche se a essere assunto è un familiare dell'imprenditore in quanto tra i requisiti previsti dalla legge non è compresa l'insussistenza di parentela tra il datore di lavoro e il dipendente.

➤ ***L'accertamento da redditometro è sempre più ostico per il Fisco***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/02/2014, n. 3111

È nullo l'accertamento da *redditometro* se il contribuente dimostra che il "macchinone" e la seconda casa sono frutto di disinvestimenti, a meno che, s'intende, l'Ufficio non provi che il disinvestimento non sia stato in realtà utilizzato per tali incrementi del suo patrimonio.

➤ ***I benefici "prima casa" permangono anche dopo l'approvazione del nuovo PRG***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 11/02/2014, n. 3080

I benefici fiscali "prima casa" permangono anche se il piano regolatore generale (PRG) è stato approvato in epoca successiva alla costruzione dell'immobile, facendolo ricadere in una nuova zona (ad esempio, "a ville") che non consentirebbe più di poter godere del bonus fiscale in questione.

➤ ***La cartella è nulla se il precedente avviso di accertamento è stato notificato al coinquilino***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 06/02/2014, n. 2705

La cartella di pagamento deve essere annullata se l'atto prodromico (nel caso di specie un avviso di rettifica per imposte di successione) è stato consegnato a persona che si è qualificata come *coinquilino*. Solo il vincolo di parentela, o di affinità, giustifica infatti la presunzione che l'atto sarà consegnato al suo destinatario.

➤ ***Due nuove sentenze sulle ragioni di urgenza che giustificano l'accertamento "anticipato"***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 05/02/2014, n. 2594

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 29/01/2014, n. 1869

Gli Ermellini affrontano ancora una volta (v. la pillola "La Cassazione ci ripensa: l'accertamento "anticipato", se non è urgente, è nullo": in Piazza Pitagora n. 656) la questione della notifica dell'avviso di accertamento prima che siano trascorsi i sessanta giorni dalla "chiusura" delle operazioni di verifica culminate con la sottoscrizione del PVC, stabilendo che non costituisce un motivo di urgenza, tale da giustificare l'emissione del c.d. accertamento "anticipato", neppure la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere accertativo.

➤ ***L'esercizio di attività commerciale di una SdF costituisce presupposto impositivo per il Fisco***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 03/02/2014, n. 2272

L'indagine sulla sussistenza dei presupposti per l'imposizione fiscale a carico di una società di fatto esercente attività commerciale (come nel caso della gestione ereditaria di una farmacia) va effettuata accertando l'intenzionale esercizio in comune dell'attività tra i soci (un aspetto sempre molto delicato proprio nelle gestioni ereditarie) oltre all'effettivo conferimento dei beni e/o servizi necessari per la produzione di utili.

➤ ***La perdita dell'agevolazione "prima casa" da parte del separato***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 03/02/2014, n. 2263

Il contribuente che aveva usufruito del bonus fiscale "prima casa" decade dall'agevolazione se trasferisce la proprietà della casa familiare all'ex, senza provvedere all'acquisto di un altro immobile entro un anno.

➤ ***È nullo l'aumento delle rendite catastali immotivate***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 02/02/2014, n. 2357

Il nuovo classamento dell'immobile variato d'ufficio, che attribuisce una maggiore rendita catastale, deve essere notificato al contribuente, a pena di nullità, per mezzo di un atto della P.A. (Comune, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio) che motivi espressamente le variazioni a seguito delle trasformazioni intervenute sulla singola unità immobiliare ovvero nell'ambiente circostante.

➤ ***Se il ricarico è troppo basso il Fisco "sospetta" l'evasione fiscale***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 29/01/2014, n. 1839

L'applicazione di una percentuale di ricarico manifestamente troppo bassa rispetto alla media di settore costituisce un comportamento "antieconomico" da cui può sfociare un avviso di accertamento contro cui il contribuente potrà naturalmente opporsi per dimostrare la liceità dell'operazione.

➤ ***Anche il titolare dell'impresa familiare sconta l'Irap sulla propria attività commerciale***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 27/01/2014, n. 1537

Come era lecito attendersi, la Suprema Corte conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi amministrativa circa l'assoggettabilità passiva all'Irap dell'imprenditore che abbia organizzato il lavoro nell'esercizio sotto forma di impresa familiare, in quanto esercente anch'egli in modo abituale una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (Cfr. l'art. 2 del D.Lgs. n. 446/97 istitutivo dell'Irap).

➤ ***Le presunzioni semplici fanno scattare l'accertamento se la dichiarazione dei redditi risulta omessa***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 22/01/2014, n. 1240

In caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'A.f. a servirsi di "qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito" e quindi a determinarlo, anche con metodo induttivo, utilizzando le c.d. *presunzioni semplici* che saranno lasciate "alla prudenza del giudice" [purché siano] *gravi precise e concordanti*" (Cfr. art. 2729 c. civ.), facendo ricadere dunque l'onere della prova contraria sul contribuente (v. Cass. ord. n. 5228/2012).

➤ **I finanziamenti agevolati della nuova "Sabatini - bis" finalmente ai nastri di partenza**

Ministero dello sviluppo economico/ABI/Cassa depositi e Prestiti - Convenzione 14/02/2014

Ministero dello sviluppo economico - Circ. 10/02/2014, n. 4567

Dopo un iter, a dir poco tortuoso, è ora operativa a tutti gli effetti, come accennato nella Sediva news del 19/02/2014 (v. sopra), la nuova "Sabatini-bis" (ex art. 2 del DL 69/2013 e DM 27.11.20139), che prevede la concessione di incentivi a favore di micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore (e dunque anche delle farmacie) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, nonché per investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. I finanziamenti agevolati - di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro per impresa, fino a concorrenza del *plafond* messo a disposizione di 2,5 miliardi - saranno concessi direttamente dalle banche e/o altri intermediari finanziari aderenti alla convenzione appena siglata dal MiSE, dalla CDP e dall'ABI. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 31 marzo 2014, fino al 31 dicembre 2016.

➤ **Pagamento dei canoni di locazione anche in contanti? Se al di sotto della soglia dei 1000 euro, per il MEF si può!**

Ministero Economia e finanze - nota 05/02/2014, n. 10492

Dietro front del MEF circa il divieto assoluto (!) del pagamento in contanti dei canoni di locazione di unità abitative inizialmente stabilito a seguito delle novità introdotte dalla *Legge di Stabilità 2014*. La nota chiarisce infatti che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della normativa sulla prevenzione del riciclaggio, quello che rileva è pur sempre il limite dei mille euro.

➤ **L'obbligo della pubblicazione dei prezzi di vendita degli alimenti per lattanti potrebbe violare la normativa antitrust**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Bollettino settimanale 27/01/2014, n. 4

L'*Antitrust* si è espressa circa l'obbligo, previsto dall'art. 17, comma 1, del DM n. 82 del 9/04/2009, di rendere pubblici i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti, auspicando che le amministrazioni competenti vigilino affinché i prezzi resi pubblici siano quelli effettivamente praticati al pubblico per tipologia di punto vendita (farmacia, GDO, dettaglio tradizionale, ecc...) e per area geografica, mettendo possibilmente a disposizione degli utenti un meccanismo informatico di rapida comparazione dei prezzi al fine di indirizzare la domanda verso i prodotti e i punti vendita più competitivi.

➤ **Le nuove regole per il rinnovo della patente di guida**

Ministero della Salute - decreto 21/01/2014

È stato recentemente pubblicato sulla G.U. il decreto che stabilisce le nuove modalità di redazione e di trasmissione telematica della relazione medica per l'accertamento di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida.

➤ **Nuovo modello "F24 Crediti PP.AA." per compensare i debiti derivanti dagli accertamenti con i crediti vantati nei confronti della PA**

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14/01/2014

Agenzia delle Entrate - Ris. 04/02/2014, n. 16/E

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore 31/01/2014

Via libera da parte dell'Agenzia delle Entrate al nuovo modello di versamento telematico "F24 Crediti PP.AA." da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, adesione

all'invito al contraddittorio o al PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione) mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni maturati al 31 dicembre 2012.

➤ **La nuova procedura automatizzata del rimborso delle imposte**

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore 07/02/2014

Le istanze di rimborso per maggiori imposte dirette ed indirette, che fino ad oggi venivano "lavorate" soltanto dagli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, seguiranno ora una procedura automatizzata gestita dall'A.f. a livello centrale (v. sopra *Sediva news* del 20/02/2014).

➤ **L'istanza di sospensione della cartella di pagamento Equitalia è ora anche online**

Equitalia - comunicato stampa 05/02/2014

È stato attivato dal Gruppo Equitalia il nuovo servizio telematico che consente ai cittadini di inviare la *richiesta* di sospensione immediata della riscossione delle cartelle di pagamento direttamente dal proprio pc. La richiesta *online* si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda, già operative dal 1° gennaio 2013 (in base alla L. 228/2012 - *Legge di Stabilità 2013*), direttamente allo sportello ovvero mediante fax/e-mail o raccomandata A/R.

➤ **La proroga dei premi Inail al 16/05/2014**

Inail - nota 23/01/2014, n. 495

Il pagamento dei premi e dei contributi assicurativi Inail (l'autoliquidazione 2013/14 ed il pagamento di tutti gli altri premi speciali, per i quali non è contemplata l'autoliquidazione) previsto originariamente per il 16 febbraio 2014, è stato differito al 16 maggio 2014.

4-SCADENZE FINE FEBBRAIO E MARZO 2014

28/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva relativa al 2013

28/02 - Consegna ai dipendenti, ai vitalizzati e ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto del modello CUD, e consegna ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione delle certificazioni dei compensi liquidati nel 2013 e delle rispettive ritenute.

17/03 - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di febbraio e dell'eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *mensili*; IVA relativa al quarto trimestre 2013 e del saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di febbraio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di febbraio

17/03 - Versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali limitatamente alle società di capitali

31/03 - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

31/03 - Presentazione telematica della comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione imposta 55%) iniziati nel 2013 e che proseguono nel 2014

* * *